

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0193/2009

1.4.2009

RELAZIONE

sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Gérard Deprez

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	6
PROCEDURA	7

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sull'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi per l'adozione di una decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/956/GAI relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità
(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi (16437/2008)¹,
 - visti l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
 - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0029/2009),
 - visti gli articoli 93 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0193/2009),
1. approva l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché al governo del Regno dei Paesi Bassi.

¹ GU C ... /Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

Gli Stati membri cooperano attualmente nel settore della protezione delle personalità, nel quadro delle disposizioni di legge vigenti nel paese interessato e conformemente agli accordi internazionali pertinenti. La rete europea di protezione delle personalità è stata istituita nel 2002, al fine di migliorare la comunicazione e la consultazione tra autorità nazionali competenti. Tale decisione (decisione del Consiglio 2002/956/GAI) sancisce la protezione delle personalità conformemente alla legislazione nazionale di uno Stato membro o in virtù della regolamentazione di un'organizzazione o un'istituzione internazionale o sovranazionale. La protezione delle personalità è compito dello Stato membro della visita e di ciò si occupa il punto di contatto esistente in ogni Stato membro.

A seguito di un increscioso episodio avvenuto nel febbraio 2008, quando una nota personalità olandese, l'ex deputata del parlamento dei Paesi Bassi Hirshi Ali, è stata minacciata dopo il suo intervento sulla radicalizzazione islamica durante un seminario al PE, il Regno dei Paesi Bassi ha lanciato un'iniziativa per ampliare la suddetta decisione.

Si è così deciso di proporre che l'attuale decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete europea di protezione delle personalità venisse modificata per estendere la definizione di cui all'articolo 2, intendendo per "personalità" una persona che riveste una carica ufficiale o non ufficiale e che si ritiene sia minacciata a causa del suo contributo al dibattito pubblico o dell'impatto su di esso esercitato. Ciò significherebbe che tale persona ha diritto ugualmente a una protezione da parte dello Stato visitato.

Un caso analogo riguarda il famoso scrittore anglo-indiano Salman Rushdie, minacciato a causa delle opinioni espresse. Anch'egli avrebbe diritto alla protezione durante la visita di uno Stato in cui egli potrebbe subire aggressioni e attacchi, soprattutto vista l'esplicita condanna a morte pronunciata da uno Stato terzo nei suoi confronti.

Il relatore è favorevole alla proposta.

Egli desidera sollevare i seguenti interrogativi, emersi durante l'esame della stessa:

- occorre creare un meccanismo di revisione per trarre conclusioni dai casi passati e verificare il reale valore aggiunto di tale sistema per la protezione delle personalità, sia che esse ricoprano posizioni ufficiali oppure no? Ciò ci permetterebbe, all'occorrenza, di migliorare il sistema;
- tale meccanismo di revisione ci fornirebbe inoltre l'occasione di stabilire fino a che punto sia possibile rafforzare la cooperazione tra Stati membri e non solo sulla base della buona volontà.

PROCEDURA

Titolo	Rete europea di protezione delle personalità	
Riferimenti	16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)	
Consultazione del PE	21.1.2009	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 3.2.2009	
Relatore(i) Nomina	Gérard Deprez 9.2.2009	
Esame in commissione	9.2.2009	31.3.2009
Approvazione	31.3.2009	
Esito della votazione finale	+: 38	–: 0
	0: 0	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland	
Deposito	1.4.2009	